

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 499**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante codice del processo amministrativo

*(Parere ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 luglio 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D313/12

Roma, 30 luglio 2012

Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n.69", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

**Schema di decreto legislativo recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.**

## RELAZIONE

1. Il Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in attuazione della delega contenuta nell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed entrato in vigore il 16 settembre 2010, è già stato oggetto di un primo intervento correttivo operato con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Tale intervento correttivo aveva però come obiettivo principale quello di introdurre aggiustamenti minori, dovuti in molti casi a mere imperfezioni linguistiche nella formulazione delle disposizioni.

A quasi due anni dall'approvazione del Codice, il significativo periodo di prima esperienza applicativa ha dimostrato la bontà del lavoro svolto e l'adeguatezza delle disposizioni processuali introdotte a fornire risposte alle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini e delle imprese. Il nuovo sistema processuale – che peraltro ha saggiamente raccolto molte indicazioni fornite negli anni dalla giurisprudenza – è stato recepito senza traumi dagli operatori del settore, non ha dato luogo a particolari problemi applicativi (se non quelli ordinariamente derivanti dall'entrata in vigore di nuove norme), non ha determinato alcuna “crisi di rigetto”, con ciò dimostrando la sua aderenza alla realtà processuale. Può, infine, affermarsi che il Codice del processo ha fortemente contribuito ad una sensibile riduzione dei tempi processuali, rafforzando così l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'esperienza maturata in questo panorama sostanzialmente positivo suggerisce, tuttavia, l'opportuna introduzione di alcune puntuali modifiche, che, in coerenza con le linee fondamentali già presenti nel Codice del processo amministrativo, siano volte a rendere più funzionali alcuni istituti processuali, ovvero ad adeguarli alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

Al tempo stesso, la redazione di un secondo schema di decreto legislativo “correttivo” costituisce occasione per l'introduzione di alcune mere correzioni al testo vigente, al fine di emendarlo da alcune residue imperfezioni linguistiche, ovvero per l'introduzione di alcune disposizioni di mero adeguamento tecnico della disciplina già vigente.



2. Un primo intervento riguarda la competenza territoriale che il Codice ha già reso sempre e necessariamente inderogabile (art. 13). Occorre innanzi tutto sottolineare con forza che il passaggio dalla tradizionale “derogabilità” della competenza territoriale del giudice amministrativo alla attuale inderogabilità (con la conseguenza della impossibilità di concessione di misure cautelari eventualmente richieste da parte del giudice adito, ma che si ritenga territorialmente incompetente) ha dato ottima prova, anche grazie alla attività coerente e professionalmente valida degli operatori. L’esperienza di circa due anni di applicazione dimostra che il nuovo regime della competenza per territorio non ha provocato alcun disorientamento o problema applicativo di qualche rilevanza. E ciò è confermato dal numero sostanzialmente invariato delle istanze di regolamento di competenza.

Le nuove disposizioni in tema di competenza non hanno tuttavia previsto alcun meccanismo di preclusione temporale per formulare l’eccezione di incompetenza, con il conseguente rischio che ciò avvenga – nei casi in cui la verifica della competenza non sia stata effettuata in sede cautelare - addirittura a conclusione del giudizio di merito, con la conseguente eccessiva dilatazione dei tempi processuali.

Si è, dunque, introdotta (oltre ad un generale “riordino” delle disposizioni, onde consentirne una più agevole lettura) la possibilità di richiedere, anche per quei ricorsi per i quali non vi è istanza di adozione di misure cautelari (la cui concessione, come è noto, richiede una preventiva verifica della competenza), una verifica della competenza, che viene prontamente effettuata in una udienza in camera di consiglio all’uopo fissata (art. 15, comma 3). Rimane ferma naturalmente la possibilità di rilevare d’ufficio la incompetenza in sede decisoria di merito (art 15, comma 1), in coerenza con il carattere inderogabile della stessa.

Vengono altresì definiti i limiti entro i quali può essere proposta l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto (art. 34, comma 1, lett. c).

2.2. Ulteriori modifiche hanno lo scopo di promuovere l’effettività di alcuni principi posti dal Codice quali, in particolare, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 3, comma 2) e il principio della specificità dei motivi su cui si fonda il ricorso (art. 40). Si è, infatti, previsto che il giudice, nel provvedere sulle spese, tenga conto anche della eventuale violazione dei principi di chiarezza e sinteticità (art. 26, comma 1) e si è prevista l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in violazione della regola di specificità indicata dall’art. 40, comma 1, lett. d).

2.3. Viene altresì adeguato il meccanismo di composizione dei collegi deliberanti alla luce delle criticità emerse in sede applicativa con riguardo alla rigidità della disposizione previgente che, nel cristallizzare la composizione di tutti i collegi mediante la costante presenza degli stessi due magistrati persone fisiche (presidente e magistrato anziano della sezione), ha di fatto impedito di realizzare pienamente il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti della sezione e, con esso, di dare



piena e costante applicazione al principio della collegialità, particolarmente intenso nel giudizio amministrativo.

2.4. Il decreto legislativo modifica alcuni termini processuali per renderli più coerenti con il generale sistema processuale (v. art. 96, comma 5), precisa meglio il regime applicabile ai mezzi di impugnazione, con particolare riguardo all'appello cautelare (art. 98) e chiarisce i rapporti tra le sezioni semplici e l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (art. 99, comma 1).

2.5. Infine, il decreto legislativo amplia, in materia di contenzioso relativo alle operazioni elettorali, le ipotesi in cui i provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio sono immediatamente impugnabili (art. 129), in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ed in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2010, n. 236.

3. Lo schema di decreto legislativo è composto da due articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche apportate alle disposizioni del "Codice del processo amministrativo" (All. 2 del d. lgs. n. 104 del 2010), l'articolo 2 contiene alcune modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni di cui di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Si passa alla esposizione del contenuto degli articoli, evidenziando che, per comodità di lettura, il riferimento è effettuato direttamente ai singoli articoli del Codice del processo amministrativo che vengono sostituiti o modificati.

#### Articolo 13

Trasferendo in questo articolo (comma 4), una disposizione già contenuta nell'art. 16, si ribadisce che la competenza sia per territorio (art. 13), sia funzionale (art. 14), è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

Viene inserito un nuovo comma (4-bis) volto ad evitare che i criteri di competenza applicabili ad atti meramente endoprocedimentali producano l'effetto – certamente distorsivo di una corretta distribuzione degli affari – di attrarre la competenza relativa all'atto finale lesivo

#### Articolo 15

La nuova formulazione dell'articolo, da un lato, conferma il principio che il difetto di competenza è sempre rilevabile d'ufficio, principio innovativo che superava il precedente regime della derogabilità della competenza territoriale; dall'altro, persegue lo scopo di evitare l'eccessiva durata dei processi nei casi in cui il vizio venga per la prima volta esaminato nella fase conclusiva del processo. L'articolo stabilisce pertanto che il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non



è deciso in primo grado. (comma 2). In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare. Se tale domanda non viene proposta, il difetto di competenza può essere eccepito dalle parti entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. In questo caso il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata con il regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare. (comma 3). I commi 4 e 5 disciplinano la riassunzione del processo innanzi al giudice dichiarato competente e l'impugnazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza con l'istanza di regolamento di competenza. I commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano la domanda cautelare, con riferimento alla individuazione del giudice competente a esaminarla e all'efficacia dei provvedimenti cautelari emanati dal giudice.

## Articolo 16

L'articolo contiene una disciplina del regolamento di competenza (sostanzialmente non diversa dal testo previgente), coerente con le innovazioni introdotte all'art. 15. L'articolo disciplina, in particolare, i termini per la proposizione del regolamento di competenza, affermandone la decorrenza dall'ordinanza che pronuncia sulla competenza, specificando la non dimezzabilità e prevedendo la trasmissione d'ufficio al Consiglio di Stato dell'ordinanza che si pronuncia nel caso di regolamento richiesto d'ufficio.

Il comma 2 regola il procedimento davanti al Consiglio di Stato, che si svolge in camera di consiglio, ponendo un termine dilatorio per la fissazione della medesima e specificando che l'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento, con l'esclusione dell'ipotesi del regolamento sollevato direttamente dal giudice. L'ultimo comma precisa che la pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali e prevede la necessità della riassunzione del giudizio innanzi al tribunale competente, da effettuarsi entro un termine perentorio.

Il comma 3 chiarisce che la decisione sulle questioni di competenza ad opera del Consiglio di Stato, resa in fase cautelare sia in esito ad appello che a regolamento di competenza, vincola il giudice di primo grado.

## Articolo 26

Si precisa che, al fine di provvedere sulle spese, il giudice tiene anche conto della eventuale violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti, di cui all'art. 3,

## Articolo 34

La modifica tende a chiarire che l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto (cosiddetta azione di adempimento) può essere proposta contestualmente



all'azione di annullamento o all'azione avverso il silenzio, specificando che in ogni caso l'accertamento della fondatezza della pretesa può essere effettuato solo nei limiti rigorosi stabiliti dall'art. 31, comma 3, a proposito dell'azione avverso il silenzio che tendono a garantire il principio della separazione dei poteri.

#### Articolo 40

La nuova formulazione dell'articolo, pur senza ampliare il contenuto del ricorso, precisa, in particolare, che i motivi sui quali esso si fonda devono essere "specifici" (comma 1, lett. d) e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili.

#### Articoli 55 e 62

Le modifiche agli articoli 55 e 62 costituiscono un mero aggiornamento dei rinvii ivi contenuti all'articolo 15 del Codice, a causa del modificato ordine dei commi di quest'ultimo.

#### Articolo 76

Le modifiche, come già precisato, scaturiscono dalle criticità emerse in sede di applicazione dell'articolo 114, quarto comma, disp. att. c.p.c., richiamato dall'art. 76, comma 4, del codice che ha di fatto impedito di realizzare pienamente il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti della sezione e, con esso, di dare piena e costante applicazione al principio della collegialità, particolarmente intenso nel giudizio amministrativo.

#### Articolo 85

Il comma 8 dell'articolo 85 prevede ora che il giudizio di appello sull'ordinanza che pronuncia sull'opposizione a decreto di declaratoria di estinzione o improcedibilità si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 87, comma 3, del Codice, e quindi secondo le disposizioni previste per il giudizio in camera di consiglio.

#### Articolo 96

Si prevede che il ricorso contenente l'impugnazione incidentale di cui all'art. 334 c.p.c., deve essere depositato entro il più ampio termine di 30 giorni, in luogo del termine di 10 giorni ora previsto, e ciò al fine di allineare tale termine di deposito agli altri analoghi termini previsti dal Codice.

#### Articolo 98



In risposta ad alcuni dubbi sorti in giurisprudenza, si precisa ora che al giudizio cautelare in appello si applichino le pertinenti disposizioni previste per il procedimento cautelare in I grado.

#### Articolo 99

Si chiarisce che l'Adunanza plenaria, investita dalla sezione semplice di una questione che essa ritenga abbia dato o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, possa valutare l'opportunità di restituire gli atti alla stessa, perché sia quest'ultima a decidere.

#### Articolo 105

Il nuovo testo del comma 3 prevede che, nelle ipotesi di rimessione del processo al primo giudice, le parti devono riassumerlo entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore.

#### Articolo 111

Impone che copia dell'ordinanza con la quale il Consiglio di stato sospende gli effetti della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione venga inviata alla cancelleria della medesima Corte.

#### Articolo 119

La modifica al comma 1, lett. e), rende esclusivamente più corretto il testo vigente, riferendo l'ipotesi di scioglimento agli "organi" degli enti locali e non agli enti stessi.

#### Articolo 129

Le modifiche introdotte all'articolo 129, in tema di giudizio elettorale, servono ad adeguare la disciplina ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2010.

#### Articolo 133

La modifica apportata alla lettera l) è volta al mero adeguamento formale del testo della norma alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2012, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lett. l), 135, comma 1, lett. c) e 134, comma 1, lett. c), nella parte in cui essi attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.

La modifica alla lettera p), si rende necessaria per far sì che, a seguito alle modifiche introdotte alla legge n. 225 del 1992, la giurisdizione esclusiva del giudice





amministrativo, al ricorrere dei relativi presupposti, sia estesa anche ai provvedimenti di soggetti, comunque denominati, chiamati ad esercitare funzioni e competenze di protezione civile, e diversi dai Commissari delegati.

#### Articolo 135

Le integrazioni hanno allo scopo di adeguare la disciplina del codice al mutato assetto ordinamentale introdotto nella legge n. 225 del 1992, per assicurare che tutti i provvedimenti posti in essere da soggetti operanti in attuazione della legge richiamata, comunque denominati, siano devoluti alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio. Ciò, per assicurare l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale in materia di protezione civile, atteso che l'attivazione del servizio nazionale è posta a salvaguardia di interessi che trascendono quelli delle comunità locali.

#### Articolo 136

Il comma 2-bis, ora aggiunto al testo dell'articolo 136, in linea con le vigenti disposizioni in tema di "firma digitale", prevede che tutti gli atti del processo possano essere sottoscritti con firma digitale.

L'articolo 2 dello schema modifica le norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In particolare, la modifica all'articolo 3, comma 5, si rende necessaria per ragioni di coordinamento al fine di adeguare l'articolo 5, comma 6 della legge n. 225 del 1992, ai mutamenti introdotti agli articoli 133 e 135 del codice.

La soppressione del n. 19 è volta ad adeguare, sul mero piano formale, il testo della norma alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2012 la quale ha peraltro chiarito, sul piano del diritto intertemporale, che le «disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione».

Trattandosi di novelle a disposizioni processuali, il decreto in esame non ha riflessi di carattere finanziario.



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** schema di decreto legislativo recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

**Referente:** dott. Massimo CASTALDI – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed entrato in vigore il 16 settembre 2010, costituisce l’attuazione della delega al governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. L’esigenza di un corpus normativo organico nella materia *de qua* è stata dettata dalla necessità di rafforzare l’effettività della tutele giurisdizionali anche nell’ottica di favorire lo sviluppo e la crescita del “sistema Paese”, anche attraverso misure di semplificazione e snellimento processuale.

Il conferimento della delega al Governo, contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha come obiettivo l’adeguamento delle norme processuali amministrative alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Il Codice è stato già stato oggetto di un primo intervento correttivo operato con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195. Tale intervento correttivo aveva come obiettivo principale quello di introdurre aggiustamenti minori, dovuti in molti casi a mere imperfezioni linguistiche nella formulazione delle disposizioni.

Pertanto dopo un ulteriore periodo di applicazione, il nuovo sistema processuale, che ha raccolto molte indicazioni fornite negli anni dalla giurisprudenza, ha dimostrando la sua aderenza alla realtà processuale ed ha fortemente contribuito ad una sensibile riduzione dei tempi processuali, rafforzando così l’effettività della tutela giurisdizionale.

L’esperienza maturata rende opportuna l’introduzione di alcune disposizioni correttive ed integrative di natura tecnica, che, in coerenza con le linee fondamentali già presenti nel Codice del processo amministrativo, siano volte a rendere più funzionali alcuni istituti processuali, ovvero ad adeguarli alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale. Con l’intervento normativo in esame, inoltre, sono corrette alcune residue imperfezioni linguistiche e sono introdotte alcune disposizioni di chiarimento della disciplina già vigente. Le misure contenute nell’intervento normativo in esame derivano dai lavori della commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato e formalmente trasmesse al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato del 13 luglio 2012.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

A livello di legislazione primaria, il quadro normativo nazionale è costituito essenzialmente:

- dall’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento normativo in esame non altera la logica di concentrazione e di semplificazione costituita dal Codice del processo amministrativo. Con tale intervento vengono adottate delle disposizioni correttive ed integrative riferite agli articoli 13, 15, 16, 26, 34, 40, 55, 62, 76, 85, 96, 98, 99, 105, 111, 119, 129, 133, 135 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; vengono inoltre modificate le norme di coordinamento e abrogazioni di cui allegato 4 (artt. 3 e 4) del medesimo decreto legislativo. Non è pregiudicato, pertanto, il quadro processuale sistematizzato del Codice, avendo le norme proposte la natura di limitati interventi di natura tecnica.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento normativo è in armonia con i principi processuali costituzionalmente garantiti e non presenta elementi di incompatibilità con le norme costituzionali. L'intervento normativo, inoltre, si pone in linea con i principi espressi dall'articolo 76 della Costituzione in materia di delegazione legislativa al Governo.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non invade le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali e si pone in linea con le previsioni sulla competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

L'intervento normativo ha come obiettivo l'adozione di misure correttive e integrative di norme processuali amministrative, dettate a livello primario per garantire l'effettività del sistema delle tutele giurisdizionali. Allo stato, pertanto, non è utilizzabile lo strumento della delegificazione, essendo la materia processuale soggetta a riserva assoluta di legge.

### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Allo stato non sono presenti disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa. L'intervento normativo correttivo si inserisce, secondo una linea di assoluta continuità, nel solco del diritto vivente segnato dall'interpretazione giurisprudenziale. In particolare, l'intervento normativo, nel modificare l'art. 129 del Codice del

processo amministrativo, tiene conto della sentenza costituzionale 236 del 2010 in materia di impugnabilità diretta degli atti preparatori del procedimento elettorale immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. L'intervento agli articoli 133 e 135 del codice e all'articolo 4, delle norme di coordinamento e abrogazioni realizza, invece, il coordinamento formale delle norme, resosi necessario a seguito della sentenza n. 162 del 2012 della Corte costituzionale.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi ed i vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione Europea.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria. L'intervento normativo tende a rafforzare l'effettività delle tutele giurisdizionali e del principio del giusto processo.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Data la specificità della materia regolamentata e l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici degli Stati, non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri membri dell'Unione Europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'intervento normativo in esame non introduce nuove definizioni normative.

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato il corpus normativo organico costituito con il Codice del processo amministrativo.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute alle sostituzioni normative e, per conseguenza della sentenza costituzionale n. 162 del 2012, in via di mero adeguamento formale del testo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura. La soppressione del n. 19, all'articolo 4, delle norme di coordinamento e abrogazioni, è volta, infatti, ad adeguare, sul mero piano formale, il testo della norma alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2012 la quale ha peraltro chiarito, sul piano del diritto intertemporale, che le «disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione».

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

L'intervento normativo in esame è predisposto in attuazione dell'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino del processo amministrativo possono essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie e opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'intervento normativo in esame non prevede l'adozione di ulteriori atti attuativi di natura normativa.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati presi in considerazione i dati e i riferimenti statistici già disponibili presso le competenti amministrazioni dello Stato.



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

ANP/113/PC/11179

Roma, **27 LUG. 2012**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro


All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.



IL CAPO DELL'UFFICIO



285  
40

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 27 LUG. 2012

Prot. n. 67568  
Entrata prot. n. 67547  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Economia  
Sede  
e, p.c. All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69".

E' stato esaminato lo schema di provvedimento indicato in oggetto, corredato dalla relazione illustrativa.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce debitamente bollinato lo schema di decreto in questione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
27 LUG. 2012
Prot. n. 11178

**Schema di decreto legislativo recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emaneazione degli originari decreti";

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale è stata integrata nella sua composizione;





Vista la proposta di un secondo correttivo recante: “correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo », redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

## Articolo 1

(Modifiche al codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.”

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (*Rilievo dell'incompetenza*)

1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo



avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.”;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 (*Regolamento di competenza*)

1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.



2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole "codice di procedura civile", sono aggiunte le seguenti:

“, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2”;

e) all'articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole “del codice civile”, sono aggiunte le seguenti:

“. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è proposta, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio”;

f) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Articolo 40 (*Contenuto del ricorso*)

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.”;

g) all'articolo 55, comma 13, le parole “commi 5 e 6”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”;



h) all'articolo 62, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.”;

i) all'articolo 76, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “114, quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “114, terzo comma”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presidente del tribunale amministrativo regionale, con decreto, fissa annualmente i criteri obiettivi per la composizione dei collegi giudicanti.”;

l) all'articolo 85, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.”;

m) all'articolo 96, comma 5, le parole “entro dieci giorni”, sono sostituite dalle seguenti “nel termine di cui all'articolo 45”;

n) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del Libro II, Titolo II, in quanto applicabili.”;

o) all'articolo 99, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.”;

p) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “o riforma la sentenza”, sono inserite le seguenti: “o l'ordinanza”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.”;

q) all'articolo 111, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.”;

r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:



“ e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;”;

s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.”;

2) al comma 3, lettera b), dopo le parole “che provvede”, sono inserite le seguenti “a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e”;

3) al comma 8, lettera c), dopo le parole “che provvede”, sono inserite le seguenti: “pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e”;

t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera l), dopo le parole: “n. 385”, sono soppresse le seguenti: “dalla Commissione nazionale per la società e la borsa,”;

2) alla lettera p), dopo le parole: “n. 225” sono inserite le seguenti: “nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”;

u) all'articolo 135, comma 1, lettera e), dopo le parole: “n. 225” sono inserite le seguenti: “nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”;

v) all'articolo 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-.bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.”.

## Art. 2

(Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

1. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 3, comma 5, dopo la parola "commissariali" sono inserite le seguenti:  
"nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2  
e 4”;

b) all'articolo 4, comma 1, il numero 19) è soppresso.

